

SENATO DELLA REPUBBLICA

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 2015
429ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SANGALLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Baretta.*

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(1977) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il sottosegretario BARETTA chiede di poter rinviare la seduta notturna di oggi per permettere al Governo ulteriori approfondimenti sugli emendamenti segnalati dai Gruppi parlamentari alle relatrici. Fa presente, inoltre, di aver ricevuto l'elenco degli emendamenti segnalati soltanto da alcuni Gruppi, chiede quindi, di poter ricevere le altre segnalazioni entro le ore 17 di oggi in modo da consentire al Governo di poter esprimere il proprio parere a partire dalla seduta antimeridiana di domani.

Il senatore **AZZOLLINI** (AP (NCD-UDC)) propone di proseguire i lavori della Commissione con la bocciatura di tutte le proposte non segnalate.

Il senatore **SANTINI** (PD) fa presente che tale soluzione non appare praticabile considerato che molti degli emendamenti sono tra loro simili e che le relatrici devono completare il loro esame.

Il senatore **ZELLER** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) propone, ove la Commissione fosse autorizzata, di impiegare la mattinata di domani per esaminare gli emendamenti.

Il senatore **MANDELLI** (FI-PdL XVII) e il senatore **URAS** (Misto-SEL) chiedono di poter conoscere indicativamente l'orario di chiusura della seduta pomeridiana di domani.

Il presidente **SANGALLI** propone di sconvocare la seduta notturna di oggi e valutare nella giornata di domani quanto protrarre i lavori della Commissione anche in considerazione del lavoro delle relatrici e del Governo sui testi degli emendamenti.

Fa infine presente che in allegato alla seduta odierna sono pubblicati i subemendamenti presentati questa mattina agli emendamenti del Governo 5.0.1000 e 11.1000 e alcuni emendamenti riformulati in un nuovo testo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

5.0.1000/1

CRIMI, MARTON, SANTANGELO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

All'emendamento 5.0.1000, al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «contrasto del terrorismo», aggiungere le seguenti: «nonché in relazione alle intervenute esigenze di sicurezza sulla rete ferroviaria.».

11.1000/1

MARINELLO, GUALDANI

All'emendamento 11.1000, alla lettera a), sostituire le parole «e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione» con le seguenti: «o il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione».

11.1000/2

SANTINI

All'emendamento 11.1000, alla lettera a), sostituire le parole «e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione» con le seguenti: «o il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione».

11.1000/3

D'ALÌ, MANDELLI, CERONI, PICCOLI

All'emendamento 11.1000, alla lettera a), sostituire le parole «e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione» con le seguenti: «o il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione».

11.1000/4

ZIZZA, LIUZZI, BRUNI

All'emendamento 11.1000, alla lettera a), sostituire le parole «e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione» con le seguenti: «o il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione».

11.1000/5

MARINELLO, GUALDANI

All'emendamento 11.1000, alla lettera c), sostituire le parole «da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti» con le seguenti: «da intendersi quale l'intero stabilimento o il luogo individuato per l'esecuzione del contratto di appalto in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti».

11.1000/6

SANTINI

All'emendamento 11.1000, alla lettera c), sostituire le parole «da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti» con le seguenti: «da intendersi quale l'intero stabilimento o il luogo individuato per l'esecuzione del contratto di appalto in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti».

11.1000/7

D'ALÌ, MANDELLI, CERONI, PICCOLI

All'emendamento 11.1000, alla lettera c), sostituire le parole «da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti» con le seguenti: «da intendersi quale l'intero stabilimento o il luogo individuato per l'esecuzione del contratto di appalto in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti».

11.1000/8

BRUNI, LIUZZI, ZIZZA

All'emendamento 11.1000 del Governo, al comma 16-bis, alla lett. c), sostituire le parole: «, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione» con le seguenti: «da intendersi quale l'area in cui insiste l'insediamento industriale che ha determinato la produzione».

11.1000/9

NUGNES, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

All'emendamento 11.1000 del Governo, al comma 16-bis, alla lett. c), sostituire le parole: «, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione» con le seguenti: «da intendersi quale l'area in cui insiste l'insediamento industriale che ha determinato la produzione».

1.75 (testo 2)

DEL BARBA

Al comma 8, lettera c), sostituire le parole: «Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il termine perentorio del 30 settembre, secondo le modalità definite dal predetto Dipartimento, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente.» con le seguenti: «Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro e non oltre il 10 settembre 2015, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente.».

7.199 (testo 2)

GUALDANI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 90, è aggiunto in fine il seguente periodo: "il presente comma non si applica ai soggetti che fanno parte a titolo gratuito dei consigli di amministrazione delle ex Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207".».

12.25 (testo 2)

STEFANI, TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti commi:

«8-bis. Per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Veneto nel luglio 2015 è attribuito alla Regione del Veneto un contributo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016;

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun ministero, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016;».

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 2015

430^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

SANGALLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 9,05.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(1977) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente SANGALLI fa presente che, alla luce del numero degli emendamenti segnalati e degli argomenti da essi trattati, il lavoro che dovrà essere svolto dalle relatrici e dal Governo risulta ancora ampio e, pertanto, la Commissione non è nelle condizioni di proseguire nell'esame degli emendamenti. Poiché il Governo ha fatto sapere di dover presentare qualche ulteriore emendamento, correlato, ovviamente, da relazione tecnica, fissa, quindi, il termine per tale presentazione alle ore 20 di domani, venerdì 17 luglio, mentre il termine per la presentazione dei subemendamenti dei Gruppi potrebbe essere fissato per le ore 13 di lunedì 20 luglio. La Commissione potrebbe tornare a riunirsi da martedì 22 luglio, nella prima mattina. Ritiene tale calendario adeguato a consentire alla Commissione di concludere i lavori e votare il mandato alle relatrici.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) chiede di poter posticipare il termine per la presentazione dei subemendamenti per concedere maggior tempo agli uffici legislativi dei Gruppi. Osserva, inoltre, che le sedute convocate nel corso di questa settimana sono state in gran parte sconvocate, impedendo alla Commissione di esaminare approfonditamente gli emendamenti parlamentari. Chiede di evitare che si arrivi alla mattina di martedì 21 per poi accelerare e imporre ai senatori di chiudere il provvedimento in tutta fretta, valutando solo gli emendamenti governativi. Reputa doveroso riconoscere alle opposizioni e al Parlamento la stessa considerazione, sia in termini di tempi che di possibilità di approfondimento, che queste riservano al lavoro della maggioranza e del Governo.

Il senatore URAS (Misto-SEL) chiede di poter iniziare la seduta della Commissione di martedì 22 luglio non prima delle 9.30.

Il senatore SANTINI (PD) concorda con la senatrice Comaroli sulla necessità di concedere alla Commissione il tempo necessario per approfondire adeguatamente gli emendamenti segnalati dai parlamentari e chiede che si possa effettivamente iniziare l'esame degli emendamenti nella mattinata di martedì.

Il senatore AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)) ringrazia il Presidente perché ritiene il calendario proposto rispettoso delle prerogative della Commissione. Chiede al Governo di rispondere alle richieste della

senatrice Comaroli circa il numero di emendamenti che intende presentare e gli argomenti in essi trattati.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI riferisce che il Governo ha già iniziato ad esaminare, insieme alle relatrici, gli emendamenti segnalati dai parlamentari, individuando al loro interno molti dei temi che il Governo stesso intendeva trattare. A suo parere, tale lavoro preliminare consentirà di limitare il numero di emendamenti governativi e di concentrarli sui temi non affrontati dagli emendamenti parlamentari. Ritiene tale procedura adeguata a valorizzare gli sforzi della Commissione fatti fin qui.

La relatrice ZANONI (PD) evidenzia che il lavoro delle relatrici si concentrerà sul modo migliore di considerare gli emendamenti presentati da molti parlamentari di natura analoga, riservando al Governo la presentazione di altre proposte. Sottolinea che il contributo del Governo sarà necessariamente volto a corredare tutte le proposte emendative di opportuna copertura.

Il senatore SPOSETTI (PD) ritiene il calendario proposto dal Presidente non sufficiente ad evitare il rischio di chiudere l'attività della Commissione senza un mandato alle relatrici. A suo parere, infatti, se il numero di emendamenti del Governo non sarà limitato, esso potrebbe dare luogo a moltissimi subemendamenti, il che impedirebbe di concludere l'esame del provvedimento.

Il presidente SANGALLI ritiene tali tempi sufficienti a consentire di conferire il mandato alle relatrici di riferire in Aula. Sulla scorta delle richieste dei Gruppi di opposizione, fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 15 di lunedì prossimo.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI fa presente che il Governo è consapevole di dover dare un ampio ventaglio di risposte ai quesiti sollevati dai Gruppi. Ritiene a tal fine necessario un ampio lavoro preliminare che consenta, poi, di approvare quanto prima il parere sugli emendamenti segnalati dai parlamentari e poi affrontare le proposte governative.

Il sottosegretario PIZZETTI riferisce che il Governo presenterà emendamenti contenenti il testo di decreti che rischiano di decadere. Precisa che l'unica eccezione riguarderà il recepimento dell'accordo Stato-Regioni in materia di sanità. Evidenzia che il lavoro principale riguarderà, pertanto, gli emendamenti parlamentari per i quali la difficoltà maggiore è rappresentata dal reperimento dei mezzi finanziari di copertura.

Il presidente SANGALLI fa, infine, presente che in allegato al resoconto è pubblicato il testo 2 dell'emendamento 1.111.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 12,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 1977

1.111 (testo 2)

RICCHIUTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-*bis* Per le province istituite dopo il 31.12.2003, che corrispondono alle province di origine, quote capitale e interessi per mutui, obbligazioni e prestiti contratti dalle province originarie, si rideterminano in compensazione le riduzioni di cui al comma 10

La riduzione di spesa corrente di cui al comma 10 sommata alla risultante tra F.S.R. 2012 e tagli 2012-2014, non può essere superiore al 50 per cento della capacità fiscale *standard* così come determinata con metodologia SOSE ai sensi dell'art. 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 21 LUGLIO 2015
431ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SANGALLI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa e Pizzetti e i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Baretta e Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

(1977) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 luglio.

Il presidente **SANGALLI** ricorda che nella giornata di ieri sono stati presentati gli emendamenti del Governo, con le relative relazioni tecniche, allegati al resoconto della seduta odierna.

Il sottosegretario **BARETTA** informa che il Governo ha previsto una riunione di coordinamento alle ore 12, al fine di esprimere una completa valutazione su tutti gli emendamenti di iniziativa parlamentare.

Il presidente **SANGALLI** preannuncia, pertanto, l'opportunità di prevedere uno spazio di tempo libero tra le ore 12 e le ore 15, al fine di consentire al Governo il completamento del lavoro di analisi dei testi e di favorire, quindi, la continuità dell'esame del provvedimento a partire dalla seduta pomeridiana di oggi.

La relatrice **ZANONI (PD)** prende la parola per ringraziare tutti i Gruppi per la collaborazione offerta alle relatrici nella fase di segnalazione ed analisi delle proposte emendative. Chiarisce di essere già in grado di esprimere il parere di competenza su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 4.

Il senatore **D'ALI' (FI-PdL XVII)** chiede se vi siano da parte della Presidenza dichiarazioni di inammissibilità di emendamenti e, data la necessità di sospendere la seduta alle ore 12, chiede che il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti presentati ieri dal Governo venga posticipato.

Il PRESIDENTE ribadisce l'intenzione di non indicare alcuna inammissibilità e concede lo spostamento del termine alle ore 12,30.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La relatrice **ZANONI (PD)** e il sottosegretario **BARETTA** esprimono parere contrario sull'emendamento 1.1.

Il senatore **D'ALI'** (*FI-PdL XVII*) dichiara il suo voto favorevole sull'emendamento 1.1.

La proposta, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, messa ai voti, risulta respinta.

Con successive separate votazioni, e previo conforme parere contrario delle relatrici e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 (previa favorevole dichiarazione di voto del senatore **CERONI** (*FI-PdL XVII*)) 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29 (previa dichiarazione di voto favorevole del senatore **D'ALI'** (*FI-PdL XVII*)), 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37 e 1.38.

La relatrice **ZANONI** (*PD*) propone l'accantonamento dell'emendamento 1.39 e degli analoghi 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48 e 1.49.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti indicati.

La relatrice **ZANONI** (*PD*) si esprime in senso contrario alle proposte 1.40 e 1.41.

Il sottosegretario **BARETTA** dichiara parere conforme alla relatrice.

Poste ai voti, le proposte 1.40 e 1.42, sono respinte.

La relatrice **ZANONI** (*PD*) propone altresì l'accantonamento degli emendamenti 1.50, 1.51, 1.52, 1.53 e 1.54, al fine di individuare una nuova formulazione, anche di intesa con il Governo.

Gli emendamenti segnalati sono dunque accantonati.

Previo parere contrario delle relatrici e del rappresentante del Governo sono posti ai voti e respinti gli identici emendamenti 1.55, 1.56, 1.57 e 1.58, nonché gli emendamenti 1.59 e 1.60.

Il PRESIDENTE segnala che, in relazione alla erronea formulazione dell'emendamento 9.0.20, esso deve essere posto in votazione dopo la proposta 1.60, dal momento che la proposta di modifica è riferita all'articolo 1.

L'emendamento 9.0.20, su cui la relatrice **ZANONI** (*PD*) e il sottosegretario **BARETTA** si esprimono in senso contrario, è posto ai voti e, dunque, respinto.

Successivamente è reso parere contrario dalla relatrice **ZANONI** (*PD*) e dal rappresentante del Governo sull'emendamento 1.61, cui segue una dichiarazione favorevole della senatrice **BULGARELLI** (*M5S*). L'emendamento è infine posto ai voti e respinto.

Analogamente sono respinte le proposte 1.62, 1.63, 1.64, 1.65 e 1.66, previo parere contrario di relatrici e Governo.

La relatrice **ZANONI** (*PD*) propone l'accantonamento degli emendamenti 1.67, 1.68, 1.69 e 1.70, in vista di una riformulazione che tenga conto delle esigenze delle province in un quadro di compatibilità con le regole di bilancio.

Il presidente **SANGALLI** dispone, pertanto, l'accantonamento delle proposte in questione.

Il senatore **LUCHERINI** (*PD*) ritira l'emendamento 1.71.

Viene successivamente posto ai voti e respinto l'emendamento 1.72, con il conforme avviso negativo delle relatrici e del Governo.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.75 (testo 2) e chiede al senatore Mandelli, presentatore dell'emendamento 1.73, di convergere sulla proposta 1.75 (testo 2).

Il senatore [MANDELLI](#) (FI-PdL XVII) dichiara di accettare la proposta della relatrice e ritira pertanto il proprio emendamento 1.73, chiedendo di aggiungere la propria firma alla proposta 1.75 (testo 2).

L'emendamento 1.75 (testo 2), sul quale anche il sottosegretario Paola DE MICHELI si esprime in senso favorevole, è messo quindi ai voti e risulta approvato.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.74, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, nonché sugli identici 1.88 e 1.89, 1.90 e 1.91, 1.92, 1.93 e 1.94, come anche sui successivi 1.95, 1.96, 1.97, 1.98, 1.99, 1.100, 1.101, 1.102, 1.103 e 1.104. Si associa la rappresentante del Governo.

La proposte indicate, con separate votazioni vengono respinte.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) propone l'accantonamento degli emendamenti 1.105 e 1.106, anche al fine di individuare le risorse disponibili per la finalità.

Il PRESIDENTE ne dispone, quindi, l'accantonamento.

Sono poi respinti, su conforme parere contrario delle relatrici e del Governo, gli emendamenti 1.107 (votato unitamente all'identico 1.108) e 1.109.

La relatrice [ZANONI](#) (PD), in relazione alla proposta 1.110 e le successive analoghe 1.111 e 1.111 (testo 2), dichiara di condividere la rilevanza del problema che esse pongono, ma di ritenere allo stato preferibile il loro ritiro e la trasformazione in un ordine del giorno.

La senatrice [RICCHIUTI](#) (PD) ritira dunque le proposte 1.110, 1.111 e 1.111 (testo 2), trasformandole nell'ordine del giorno G/1977/32/5, pubblicato in allegato, che impegna il Governo a dare attuazione all'iniziativa espressa negli emendamenti stessi nella sede più appropriata.

Il sottosegretario BRESSA, a nome del Governo, dichiara di accogliere l'ordine del giorno.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) e il sottosegretario Paola DE MICHELI esprimono parere contrario sull'emendamento 1.112.

I senatori [SPOSETTI](#) (PD), [CERONI](#) (FI-PdL XVII) e [Barbara LEZZI](#) (M5S) intervengono per sottolineare la ragionevolezza dell'emendamento 1.112 ritenendo che si tratti di una proposta sinergica alla corretta programmazione delle risorse finanziarie degli enti locali.

La proposta 1.112, messa ai voti, risulta non approvata.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) propone l'accantonamento dell'emendamento 1.113, per analogia di materia con il precedente 1.39.

L'emendamento 1.113 è dunque accantonato.

La senatrice [RICCHIUTI](#) (PD) ritira il proprio emendamento 1.114.

Sono successivamente posti ai voti e respinti 1.115 e 1.116, sui quali la relatrice [ZANONI](#) (PD) e il sottosegretario Paola DE MICHELI avevano espresso previamente parere contrario.

Sono in seguito accantonati, su richiesta della relatrice Zanoni, gli emendamenti 1.117, 1.118, 1.119 e 1.120.

Il senatore [AZZOLLINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) sottoscrive e ritira l'emendamento 1.121.

Il PRESIDENTE provvede poi all'accantonamento dell'emendamento 1.122, su richiesta della relatrice Zanoni.

Gli identici emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, su conforme parere negativo delle relatrici e del Governo, posti ai voti, risultano respinti. Analogamente è respinto il successivo emendamento 1.0.3.

Viene poi accantonato, su richiesta della senatrice Comaroli e con il conforme parere delle relatrici, l'emendamento 1.0.4.

Sono poi espressi pareri contrari da parte della relatrice [ZANONI](#) (*PD*) e del sottosegretario Paola DE MICHELI sugli emendamenti 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10 e 1.0.11, che, posti ai voti, vengono respinti dalla Commissione.

La relatrice [ZANONI](#) (*PD*) propone una riformulazione dell'emendamento 1.0.12, pubblicata in allegato al resoconto.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) dichiara di accettare la riformulazione proposta.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si esprime in senso favorevole all'emendamento 1.0.12 (testo 2).

Posta ai voti la proposta 1.0.12 (testo 2), viene approvata.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) ritira, in seguito all'approvazione della precedente, la propria proposta 1.0.13.

La relatrice [ZANONI](#) (*PD*) propone, altresì, la riformulazione dell'emendamento 1.0.14, in un testo che mette a disposizione dei senatori e che è pubblicato in allegato al resoconto.

La senatrice [RICCHIUTI](#) (*PD*) dichiara di accettare la riformulazione proposta.

Il senatore [D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*) lamenta la differenza di trattamento tra regioni ordinarie e regioni a statuto speciale, dal momento che si è limitato l'intervento solo alle prime.

Il sottosegretario BRESSA spiega che, per le regioni a autonomia differenziata, le modalità di intervento devono essere necessariamente diverse, in omaggio alle peculiari competenze ed autonomie anche legislative di tali enti.

La proposta 1.0.14 (testo 2), con il favorevole del Governo, posta ai voti, risulta approvata.

Il senatore [AZZOLLINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) fa propria e ritira la proposta 1.0.15.

Sono poi messe ai voti e respinte, con il parere negativo della relatrice Zanoni e della rappresentante del Governo, le proposte 1.0.16, 1.0.17, 1.0.18 e 1.0.19.

La relatrice [ZANONI](#) (*PD*) interviene sull'emendamento 1.0.20, riconoscendone la rilevanza. Allo stato ritiene, tuttavia, di invitare il presentatore al ritiro della proposta, presentando un ordine del giorno che impegni l'Esecutivo, in caso di proroga ulteriore, ad estenderla anche ai comuni indicati dall'emendamento.

Il senatore **D'ALI** (*FI-PdL XVII*) accetta la proposta della relatrice, sottoscrivendo e poi ritirando l'emendamento 1.0.20. Preannuncia la presentazione di un ordine del giorno nel senso indicato testé.

Si passa, poi, alla votazione della proposta 1.0.21, sulla quale la relatrice Zanoni e la rappresentante del Governo esprimono un parere contrario. L'emendamento 1.0.21 risulta respinto.

La relatrice **ZANONI** (*PD*) propone la riformulazione dell'emendamento 1.0.22 in un testo, ritenendo non necessaria la seconda parte (ricordando peraltro che gli emendamenti 9.0.4, 13.0.4 e 13.0.5 trattano la stessa materia), che la presentatrice accoglie.

La senatrice **BULGARELLI** (*M5S*) chiede l'accantonamento della proposta per un maggior approfondimento.

L'emendamento 1.0.22 (testo 2) è, dunque, accantonato.

La relatrice **ZANONI** (*PD*) esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.4 e 2.5, cui si associa la rappresentante del GOVERNO.

Il PRESIDENTE segnala che l'emendamento 2.3 è erroneamente riferito dal proponente all'articolo 2, mentre andrà votato nell'ambito delle proposte di modifica dell'articolo 12.

Con successive votazioni sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.4 e 2.5.

Il senatore **LUCHERINI** (*PD*) ritira la proposta 2.6.

Il senatore **URAS** (*Misto-SEL*) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 2.7.

Con il favorevole avviso della relatrice Zanoni e della rappresentante del Governo, sono poste ai voti e approvate le identiche proposte 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11.

Risultano, pertanto, assorbiti dalla precedente votazione, l'emendamento 2.12, nonché il successivo 2.13.

Con il contrario parere delle relatrici e del Governo, sono dunque posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.4.

La relatrice **ZANONI** (*PD*) propone la riformulazione dell'emendamento 2.21, con riduzione del termine ivi previsto a 4 anni.

La senatrice **BULGARELLI** (*M5S*) chiede al Governo di fornire chiarimenti circa l'entità dei comuni che beneficerebbero della norma proposta.

Il senatore **MARGIOTTA** (*Misto*) ritiene di accettare la riformulazione proposta.

Il sottosegretario **BRESSA** considera possibile un accantonamento dell'emendamento 2.21, al fine di verificare l'entità del termine da assegnare.

L'emendamento è, dunque, accantonato.

Sono successivamente respinti, con il parere contrario conforme della relatrice Zanoni e della rappresentante del Governo, le proposte 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4.

La relatrice **ZANONI** (*PD*) propone una riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 3.5.

Il senatore **AZZOLLINI** (*AP (NCD-UDC)*) invita a precisare non solo la copertura della spesa, ma anche l'entità complessiva del fondo istituito.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.5 per una migliore messa a punto del testo.

Per analogia, sono accantonati, altresì, gli emendamenti 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9.

La senatrice **RICCHIUTI** (*PD*) ritira la proposta 3.15.

Le proposte 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 e 3.14, sulle quali la relatrice **ZANONI** (*PD*) e la rappresentante del GOVERNO si esprimono in senso negativo, sono messe separatamente ai voti e respinte, così come la successiva 3.16.

L'emendamento 3.0.1 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1.0.14 (testo 2).

Gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3, previo parere contrario delle relatrici e del Governo, risultano respinti dalla Commissione.

La relatrice **ZANONI** (*PD*) propone una riformulazione 4.5, pubblicata in allegato al resoconto, e suggerisce al senatore Mandelli di ritirare la propria proposta 4.4, aderendo alla riformulazione dell'emendamento 4.5.

Il senatore **SANTINI** (*PD*) fa propria la proposta 4.5 e accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

Il senatore **MANDELLI** (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 4.4 e dichiara di aggiungere la propria firma alla proposta 4.5 (testo 2).

La rappresentante del GOVERNO si esprime in senso favorevole alla riformulazione dell'emendamento 4.5, che è approvata dalla Commissione.

Le proposte 4.6 e 4.7 risultano assorbite dalla precedente votazione.

Sono poi separatamente poste ai voti e respinte, con il conforme parere contrario delle relatrici e della rappresentante del Governo, le modifiche 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15 e 4.16.

Il senatore **DEL BARBA** (*PD*) ritira, per analogia, la proposta 9.0.19, riferita all'articolo 4.

Il senatore **SANTINI** (*PD*) ritira l'emendamento 4.17.

La relatrice **ZANONI** (*PD*) propone una riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 4.18, pubblicata in allegato al resoconto.

Il senatore **DEL BARBA** (*PD*) accetta la riformulazione proposta.

L'emendamento 4.18 (testo 2), con il parere favorevole della rappresentante del Governo, è approvato dalla Commissione.

Risultano assorbiti, dalla precedente votazione, gli emendamenti 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.49, 4.54, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58, 4.59 e 4.60.

Sono, poi, respinti, con il conforme parere contrario della relatrice Zanoni e della rappresentante del Governo, gli emendamenti 4.23 e 4.24, sui quali intervengono in dichiarazione di voto favorevole i senatori **D'ALI** (*FI-PdL XVII*) e **URAS** (*Misto-SEL*).

Sono accantonati, su iniziativa della relatrice Zanoni, gli emendamenti 4.25 e 4.26.

Vengono separatamente respinti, con il conforme parere contrario della relatrice Zanoni e del sottosegretario Paola De Micheli, gli emendamenti 4.27 e 4.28.

Il senatore BROGLIA (PD) ritira la proposta 4.29.

Il senatore MARGIOTTA (Misto) ritira l'analogo emendamento 4.62.

Viene, poi, accantonato l'emendamento 4.30, su indicazione della relatrice ZANONI (PD).

Il PRESIDENTE, apprezzata l'ora e ricordata l'esigenza del Governo di un aggiornamento delle valutazioni sugli emendamenti, comunica che l'esame degli stessi potrà seguire nella seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15.

La seduta termina alle ore 12.

ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1977

G/1977/32/5

RICCHIUTI, DEL BARBA, SANTINI

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1977, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto degli emendamenti 1.110, 1.111 e 1.111 (testo 2).

1.1000

Il Governo

Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-*bis*. Dopo il comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220 è aggiunto il seguente:

"122-*bis*. Per l'anno 2015 per far fronte ai danni causati dalla tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascuno dei predetti comuni è ridotto, a valere sugli spazi finanziari di cui al secondo periodo del comma 122 e nei limiti degli stessi, di un importo sino a, rispettivamente, 5,2 milioni di euro, 1,1 milioni di euro e 1,2 milioni di euro. Qualora gli spazi finanziari di cui al primo periodo risultino inferiori a 7,5 milioni di euro, la riduzione dell'obiettivo di ciascun ente è proporzionalmente rideterminata. Nel 2015 sono corrispondentemente ridotti gli spazi finanziari per operare, ai sensi del comma 122, la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità interno dei comuni."».

4.0.1000

Il Governo

Dopo l'articolo 4 aggiungere:

«Art. 4-*bis*

(Disposizioni per la funzionalità operativa delle Agenzie fiscali)

1. Ai fini della sollecita copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti, le agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora concluse e a indire concorsi pubblici, per un corrispondente numero di posti, per soli esami, da espletare entro il 31 dicembre 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono definiti i requisiti di accesso e le relative modalità selettive, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.1 concorsi di cui al primo periodo sono avviati con priorità rispetto alle procedure di mobilità, compresa quella volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, tenuto conto della peculiare professionalità alla cui verifica sono finalizzati i concorsi stessi. Al personale dipendente dalle agenzie fiscali è riservata una percentuale non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso. È autorizzata l'assunzione dei vincitori nei limiti delle facoltà assunzionali delle Agenzie fiscali.

2. In relazione all'esigenza di garantire il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, i dirigenti delle Agenzie fiscali, per esigenze di funzionalità operativa, possono delegare, previa procedura selettiva con criteri oggettivi e trasparenti, a funzionari della terza area, con un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'area stessa, in numero non superiore a quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali indette ai sensi del comma 1 e di quelle già bandite e non annullate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti, escluse le attribuzioni riservate ad essi per legge, tenendo conto della specificità della preparazione, dell'esperienza professionale e delle capacità richieste a seconda delle diverse tipologie di compiti, nonché della complessità gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati, per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016. A fronte delle responsabilità gestionali connesse all'esercizio delle deleghe affidate ai sensi del presente comma, ai funzionari delegati sono attribuite temporaneamente e al solo scopo di fronteggiare l'eccezionalità della situazione in essere, nuove

posizioni organizzative ai sensi di cui all'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 3. Per dare attuazione alla disposizione di cui al comma 2, senza alcun nocumento al benessere organizzativo delle Agenzie e all'attuazione dei previsti istituti di valorizzazione della *performance*, le risorse connesse al risparmio di spesa previsto sino all'espletamento dei concorsi banditi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti, fermo restando che non meno del 15 per cento del risparmio stesso deve comunque essere destinato ad economia di bilancio, sono utilizzate per finanziare le posizioni organizzative temporaneamente istituite.»

7.1000

Il Governo

Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-*bis*. Al fine di dare compiuta attuazione al processo di riordino delle funzioni delle province disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della medesima legge, non abbiano provveduto nel termine ivi indicato ovvero non provvedano entro il 30 ottobre 2015 a dare attuazione all'accordo sancito tra Stato e Regioni in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, con l'adozione in via definitiva delle relative leggi regionali, sono tenute a versare, entro il 30 novembre per l'anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli anni successivi, a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio, le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come quantificate, su base annuale, con decreto del Ministro per gli Affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da emanare entro la data del 30 ottobre 2015. Il versamento da parte delle regioni non è più dovuto dalla data di effettivo esercizio della funzione da parte dell'ente individuato dalla legge regionale."

7.2000

Il Governo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-*bis*. All'articolo 1, comma 122, della legge 23 dicembre 2014, n.190, all'ultimo rigo, le parole "alla data del 30 settembre 2014" sono sostituite dalle seguenti "alla data di entrata in vigore della presente legge".»

8.1000

Il Governo

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. L'ente di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 può presentare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con certificazione del Commissario straordinario, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, nel limite massimo di 20 milioni di euro, per l'anno 2015, finalizzata al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014, derivanti dall'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA). Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzato, per l'anno 2015, l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 20 milioni di euro, della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

4-*ter* All'erogazione della somma di cui al comma 4-*bis* si provvede a seguito:

della presentazione da parte dell'ente di cui al comma 4-*bis* di un piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014 e di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, verificate da apposito tavolo tecnico cui partecipano l'ente, i Ministeri vigilanti e il Ministero dell'economia e delle finanze, della sottoscrizione di un apposito contratto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di rimborso delle somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora l'ente non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico dell'ente è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione.

4-*quater* In caso di mancato rimborso dell'anticipazione maggiorata degli interessi, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere

sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e, in ogni caso, sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato all'ente, fino a concorrenza della rata dovuta. I proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dell'ente sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione.»

8.2000

Il Governo

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "530 milioni di euro" sono aggiunte le seguenti: ", di cui una quota pari a 472,5 milioni di euro viene ripartita in proporzione alle somme attribuite ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 6 novembre 2014 di cui all'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e la restante quota è ripartita tenendo conto della verifica del gettito per l'anno 2014 derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34".

8.3000

Il Governo

Dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

"13-*bis*. In relazione alla necessità di sopperire alle specifiche e straordinarie esigenze finanziarie delle città metropolitane di Milano e Torino, è attribuito alle medesime, nell'anno 2015, un contributo pari, rispettivamente, a 60 milioni di euro e a 20 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 non richieste dalle Regioni e dalle Province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

13-*ter*. Per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con *handicap* fisici o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lett. c) del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel 2015 è attribuito alle province e alle città metropolitane un contributo di 30 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 non richieste dalle Regioni e dalle Province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8. Il contributo di cui al periodo precedente non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede al relativo riparto tra le Province.

13-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 13-*bis* e 13-*ter*, pari a 1.500.400 euro per l'anno 2016, a 1.459.588 euro per l'anno 2017 e a 1.418.219 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."

8.4000

Il Governo

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

"13-*bis*. Per l'anno 2015, anche al fine di tener conto del minor gettito derivante alla Regione Siciliana dalle modifiche della disciplina della riscossione dell'IRPEF, è attribuito alla medesima Regione un contributo di 200 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 non richieste dalle Regioni e dalle Province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del medesimo comma 2.

13-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 13-*bis* pari a 2.728.000 euro per l'anno 2016, 2.653.796 euro per l'anno 2017 e 2.578.580 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui."

8.0.1000

Il Governo

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente

«Articolo 8-bis.

Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo sottoscritto il ... luglio 2015 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Valle d'Aosta, l'obiettivo del patto di stabilità interno della regione Valle d'Aosta di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è determinato in 701,242 milioni di euro per l'anno 2015. Al relativo onere pari a 60 milioni per l'anno 2015 in termini di indebitamento netto si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

La regione Valle d'Aosta subentra allo Stato nei rapporti attivi e passivi connessi all'erogazione da parte di Trenitalia S.p.A. dei servizi di trasporto ferroviari locali nell'ambito regionale, assumendosene integralmente gli oneri a decorrere dall'1 gennaio 2011, al netto di quanto già erogato da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16. Per le finalità di cui al precedente periodo e a compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, alla medesima Regione è attribuito, un trasferimento di 120 milioni di euro per l'anno 2015 aggiuntivo rispetto a quanto già stabilito dall'articolo 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell' articolo 8 non richieste dalle Regioni e dalle Province autonome alla data del 30 giugno 2015 ai sensi del medesimo comma 2.

Agli oneri in termini di minori interessi attivi derivanti dal comma 2 pari a 1.636.800 euro per l'anno 2016, 1.592.279 euro per l'anno 2017 1.547.148 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.»

9.0.1000

Il Governo

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 9-bis.

1. In attuazione del punto e) dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 26 febbraio 2015 e dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 luglio 2015, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 9-ter a 9-octies.

Art. 9-ter.

(Razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettere a), b), ed f) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e dalle disposizioni intervenute in materia di pagamento dei debiti e di obbligo di fattura elettronica di cui, rispettivamente, al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e al decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e tenuto conto della progressiva attuazione del regolamento degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e qualitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui all'Intesa della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 5 agosto 2014, al fine di garantire la realizzazione di ulteriori interventi di razionalizzazione della spesa:

a) per l'acquisto dei beni e servizi di cui all'allegata tabella A al presente decreto, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto, al fine di conseguire una riduzione su base annua del 5 per cento del valore complessivo dei contratti in essere;

b) al fine di garantire, in ciascuna Regione, il rispetto del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici fissato, coerentemente con la composizione pubblico-privata dell'offerta, con accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 15 settembre 2015 e da aggiornare con cadenza biennale, fermo restando il tetto di spesa nazionale fissato al 4,4 per cento, gli enti del Ssn sono tenuti a proporre ai fornitori di dispositivi medici una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto stesso.

2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano anche ai contratti per acquisti dei beni e servizi di cui all'allegata tabella I, previsti dalle concessioni di lavori pubblici, dalla finanza di progetto, dalla locazione finanziaria di opere pubbliche e dal contratto di disponibilità, di cui, rispettivamente, agli articoli 142 e seguenti, 153, 160-bis e 160-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In deroga all'articolo 143, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la rinegoziazione delle Condizioni contrattuali non comporta la revisione del piano economico finanziario dell'opera, fatta salva la possibilità per il concessionario di recedere dal contratto; in tale ipotesi si applica quanto previsto dal successivo comma 4.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1, e nelle more dell'individuazione dei prezzi di riferimento da parte dell'Autorità, nazionale anticorruzione, il Ministero della salute mette a disposizione delle regioni i prezzi unitari dei dispositivi medici presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 11 giugno 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 175 del 29 luglio 2010.

4. Nell'ipotesi di mancato accordo con i fornitori, nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta in ordine ai prezzi o ai volumi come individuati ai sensi del comma 1, gli enti del Servizio sanitario nazionale hanno diritto di recedere dal contratto, in deroga all'articolo 1671 del codice civile, senza alcun onere a carico degli stessi. È fatta salva la facoltà del fornitore di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione, senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima.

5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale che abbiano risolto il contratto ai sensi del comma 4, nelle more dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità dei beni e servizi indispensabili per garantire l'attività gestionale e assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato, mediante gare di appalto o forniture, da aziende sanitarie della stessa o di altre regioni o da altre stazioni appaltanti regionali per l'acquisto di beni e servizi, previo consenso del nuovo esecutore.

6. Ferma restando la trasmissione da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SDI), ai fini del successivo invio alle Amministrazioni destinatarie secondo le regole di cui al decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in applicazione dell'articolo 27, comma 3, del disegno di legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, le informazioni concernenti i dati delle fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici acquistati dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, sono trasmesse mensilmente dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero della salute. Le predette fatture devono riportare il codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010. Con successivo protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Agenzia delle Entrate e il Ministero della salute saranno definiti:

- i criteri di individuazione delle fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici acquistati dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale;
- le modalità operative di trasmissione mensile dei dati dal MEF al Ministero della salute;
- la data a partire dalla quale sarà attivato il servizio di trasmissione mensile.

7. Presso il Ministero della salute è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici allo scopo di supportare e monitorare le stazioni appaltanti e verificare la coerenza dei prezzi a base d'asta rispetto ai prezzi di riferimento definiti dall'Autorità nazionale anticorruzione o ai prezzi unitari disponibili nel flusso consumi del nuovo sistema informativo sanitario.

8. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adattarsi entro il 30 settembre di ogni anno, è certificato in via provvisoria l'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, sulla base dei dati di consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati dalle specifiche voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, di cui al decreto ministeriale 15 giugno 2012, salvo conguaglio da certificare con il decreto da adottare entro il 30 settembre dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo dell'anno di riferimento.

9. L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dal 2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale. Le modalità procedurali del ripiano sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

10. All'articolo 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, come modificato dall'articolo 1, comma 585, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni dirette a favorire l'impiego razionale ed economicamente compatibile dei medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale";

b) il comma 1, è sostituito dai seguenti:

"1. Entro il 30 settembre 2015, l'AIFA conclude le procedure di rinegoziazione con le aziende farmaceutiche volte alla riduzione del prezzo di rimborso dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale (Ssn), nell'ambito di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili, individuati sulla base dei dati relativi al 2014 dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali OSMED-AIFA, comprensivi sia dei medicinali a brevetto scaduto, sia di quelli ancora soggetti a tutela brevettuale, autorizzati con indicazioni comprese nella medesima area terapeutica, aventi il medesimo regime di rimborsabilità, nonché il medesimo regime di fornitura. L'azienda farmaceutica, tramite raccordo negoziale con AIFA, potrà ripartire tra i propri medicinali inseriti nei raggruppamenti terapeuticamente assimilabili, la riduzione di spesa a carico del Ssn attesa, attraverso l'applicazione selettiva di riduzioni del prezzo di rimborso. Il risparmio atteso in favore del Ssn attraverso la rinegoziazione con l'azienda farmaceutica è dato dalla sommatoria del valore differenziale, tra il prezzo a carico del Ssn di ciascun medicinale di cui l'azienda è titolare inserito nei raggruppamenti terapeuticamente assimilabili e il prezzo più basso tra tutte le confezioni autorizzate e commercializzate che consentono la medesima intensità di trattamento a parità di Dosi Definite Giornaliere (DDD) moltiplicato per i corrispondenti consumi registrati nell'anno 2014. In caso di mancato accordo, totale o parziale, l'AIFA propone la restituzione alle Regioni del risparmio atteso dall'azienda farmaceutica, da effettuarsi con le modalità di pay-back già consentite ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda stessa, ovvero la riclassificazione dei medicinali terapeuticamente assimilabili di cui l'azienda è titolare con l'attribuzione della fascia C di cui all'articolo 8, comma 10; della legge del 24 dicembre 1993, n. 537, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda stessa.

1-bis. In sede di periodico aggiornamento del Prontuario farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti ai sensi di legge non possono essere classificati come farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale con decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge."

11. All'articolo 48, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo il comma 33, sono inseriti i seguenti:

"33-bis. Alla scadenza del brevetto sul principio attivo di un medicinale biologico e in assenza dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia avvia una nuova procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del comma 33, con il titolare dell'autorizzazione in commercio del medesimo medicinale biotecnologico al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale di almeno il 20 per cento.

33-ter. Al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale dei medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei Registri di monitoraggio presso l'Agenzia, i cui benefici rilevati, decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in

commercio, siano risultati inferiori rispetto a quelli individuati nell'ambito dell'accordo negoziale, l'Agenzia medesima avvia una nuova procedura di contrattazione con il titolare dell'autorizzazione in commercio ai sensi del comma 33".

Art. 9-quater.

(Riduzione delle prestazioni inappropriate)

1. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le condizioni di erogabilità e, le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al decreto ministeriale 22 luglio 1996, e successive modificazioni.

2. Le prestazioni erogate al di fuori delle le condizioni di erogabilità previste dal decreto ministeriale di cui al comma 1, sono a totale carico dell'assistito.

3. Il medico deve specificare nella prescrizione, le condizioni di erogabilità della prestazione o le indicazioni di appropriatezza prescrittiva previste dal decreto ministeriale di cui al comma 1.

4. Gli enti del Servizio sanitario nazionale curano l'informazione e l'aggiornamento dei medici prescrittori ed effettuano i controlli necessari ad assicurare che la prescrizione delle prestazioni sia conforme alle condizioni e alle indicazioni di cui al decreto ministeriale previsto dal comma 1.

5. In caso di un comportamento prescrittivo non conforme alle condizioni e alle indicazioni di cui al decreto ministeriale previsto dal comma 1, l'ente richiede al medico prescrittore le ragioni della mancata osservanza delle predette condizioni ed indicazioni. In caso di mancata risposta o di giustificazioni insufficienti, adotta i provvedimenti di competenza, applicando al medico prescrittore dipendente del SSN una riduzione del trattamento economico accessorio, nel rispetto delle procedure previste dal contratto collettivo nazionale di settore e dalla legislazione vigente, e nei confronti del medico convenzionato con il Ssn, una riduzione, mediante le procedure previste dall'accordo collettivo nazionale di riferimento, delle quote variabili dell'accordo collettivo nazionale di lavoro e dell'accordo integrativo regionale.

6. La mancata adozione da parte dell'ente del Ssn dei provvedimenti di competenza nei confronti del medico prescrittore comporta la responsabilità del direttore generale ed è valutata ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi assegnati al medesimo dalla regione.

7. Le regioni o gli enti del Ssn ridefiniscono i tetti di spesa annui degli erogatori privati accreditati delle prestazioni di specialistica ambulatoriale interessati dall'introduzione delle condizioni e indicazioni di cui al presente articolo e stipulano o rinegoziano i relativi contratti. Per l'anno 2015 le regioni o gli enti del Ssn rideterminano il valore degli stessi contratti in modo da ridurre la spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale complessiva annua da privato accreditato, di almeno l'1 per cento del valore complessivo della relativa spesa consuntivata per l'anno 2014.

8. Ai sensi di quanto convenuto al punto B.2 comma 1, dell'Intesa Stato Regioni del 2 luglio 2015 (rep. Atti n.), con decreto del Ministro della salute, da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri di appropriatezza dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera, tenendo conto della correlazione clinica del ricovero con la tipologia di evento acuto, della distanza temporale tra il ricovero e l'evento acuto e, nei ricoveri non conseguenti ad evento acuto, della tipologia di casistica.

9. A decorrere dall'anno 2015 per i ricoveri ordinari e diurni non conformi ai criteri di appropriatezza di cui al decreto ministeriale previsto dal comma 8, identificati a livello regionale, è applicata una riduzione pari al 50 per cento della relativa tariffa fissata dalla regione ovvero, se di minor importo, è applicata la tariffa fissata dalla medesima regione per i ricoveri di riabilitazione estensiva presso strutture riabilitative straospedaliere. A decorrere dall'anno 2015, per tutti i ricoveri ordinari di riabilitazione, clinicamente appropriati, la remunerazione tariffaria, prevista nella prima colonna dell'allegato 2 del decreto ministeriale 18 ottobre, 2012, è ridotta del 60 per cento per le giornate oltre-soglia.

Art. 9-quinquies.

(Rideterminazione fondi contrattazione integrativa personale dipendente)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, in presenza di riorganizzazioni finalizzate al rispetto degli standard ospedalieri, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è permanentemente ridotto di un importo pari ai risparmi di trattamento accessorio derivanti dalla diminuzione delle strutture operata in attuazione di detti processi di riorganizzazione.

Art. 9-sexies.

(Potenziamento monitoraggio beni e servizi)

1. All'articolo 15, comma 13, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano mettono a disposizione di Consip e dell'Autorità nazionale anticorruzione, secondo modalità condivise, tutte le informazioni necessarie alla verifica del presente adempimento, sia con riferimento alla rispondenza delle centrali regionali alle disposizioni di cui dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia con riferimento alle convenzioni e alle ulteriori forme di acquisto praticate dalle medesime centrali regionali".

2. All'articolo 15, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo la lettera d) è aggiunto la seguente: "d-bis) Con la procedura di cui al quarto e quinto periodo della lettera d), il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005 effettuata, in corso d'anno, un monitoraggio trimestrale del rispetto dell'adempimento di cui alla lettera d)".

Art. 9-septies.

(Rideterminazione del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale)

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 46, comma 6 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e in attuazione di quanto stabilito dalla lettera e) dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 26 febbraio 2015, prevista dall'articolo 1, comma 398, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 luglio 2015, nonché dagli articoli da 9-bis a 9-sexies del presente decreto, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come stabilito dall'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto dell'importo di 2.352 milioni di euro a decorrere dal 2015.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza, possono comunque conseguire l'obiettivo economico finanziario di cui al comma 1 anche adottando misure alternative, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario con il livello del finanziamento ordinario.

3. Al fine di tener conto della riduzione del Fondo sanitario nazionale per la Regione Siciliana, pari a 98.638,27 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2015, il contributo di cui all'articolo 1, commi 400, 401 e 403, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminato, per la Regione Siciliana, in 174.361,73 migliaia di euro.

4. Al fine di tener conto degli effetti prodotti dall'applicazione dell'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e successive modifiche e integrazioni, sul patto di stabilità della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il contributo di cui all'articolo 1, commi 400 e 401 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è rideterminato, per la regione Friuli Venezia Giulia in 38.168,24 migliaia di euro in termini di indebitamento netto.

Art. 9-octies.

(Regioni a statuto speciale e Province autonome)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui dagli articoli da 9-bis a 9-septies del presente decreto, secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 9-nonies.

(Potenziamento delle misure di sorveglianza dei livelli dei controlli di profilassi internazionale del Ministero della salute)

1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 599, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e ferme restando le autorizzazioni di spesa ivi previste il Ministero della salute, anche allo scopo di fronteggiare le emergenze sanitarie relative all'incremento dei flussi migratori che si verificano soprattutto in area mediterranea, oltre che in previsione della grande affluenza di cittadini stranieri in Italia in occasione dello svolgimento di Expo 2015 e del Giubileo straordinario del 2015-2016, è autorizzato ad effettuare un'ulteriore spesa di 3.100.000 euro per il 2015 e di 2.341.140 euro a decorrere dal 2016.

2. Al fine di potenziare l'attività di programmazione sanitaria e di monitoraggio del Ministero della salute, è autorizzato l'incremento della spesa di 400.000 euro per l'anno 2015 e di 1.124.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016 per le esigenze di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982 n. 791, e di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 37.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.500.000 euro per l'anno 2015 e 3.465.140 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti modifiche e variazioni di bilancio.

Art. 9-decies.

(Programma straordinario per il Giubileo 2015-2016)

1. Al fine di consentire alla Regione Lazio di attuare il programma straordinario per il Giubileo 2015-2016 è, in particolare, per fronteggiare le esigenze sanitarie connesse alla grande affluenza di persone, è autorizzato, a favore della medesima regione, un contributo di euro 33.512.338,00 per il 2016, a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988. A tali fini, la Regione Lazio presenta al Ministero della salute il programma degli interventi da realizzare e, acquisito su di esso il parere favorevole del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, richiede l'ammissione a finanziamento di ogni singolo intervento contenuto nel programma approvato. Per gli interventi da eseguire l'erogazione delle risorse è effettuata per stati di avanzamento lavori.

2. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze di carattere sanitario connesse al Giubileo, per il biennio 2015-2016, è sospesa per gli enti del servizio sanitario della regione Lazio l'applicazione delle limitazioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato.

3. I pellegrini che fanno ingresso sul territorio nazionale per il Giubileo della Misericordia possono usufruire gratuitamente, previo versamento di un contributo volontario pari a 50 euro comprovato da idoneo titolo, di eventuali prestazioni sanitarie erogate in urgenza dalle strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. In caso di mancato versamento del predetto contributo, i pellegrini corrispondono, per le prestazioni ospedaliere erogate in urgenza le tariffe vigenti nella Regione dove insiste la struttura ospedaliera.

4. Sono esclusi dal versamento previsto al comma 3 i pellegrini provenienti da Paesi con i quali vigono accordi in materia sanitaria.

5. Le somme derivanti dal pagamento di quanto previsto al comma 3, sono versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute destinato al rimborso alle Regioni delle spese sostenute per l'erogazione delle prestazioni sanitarie in favore dei pellegrini di cui al comma 3.

6. Nel caso in cui le richieste di rimborso pervenute ai Ministero della salute da parte delle Regioni per l'erogazione dei servizi di cui al comma precedente eccedano le somme riassegnate sul capitolo di spesa destinato a tali rimborsi, ai maggiori oneri si provvede mediante specifico vincolo a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il biennio 2015-2016.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Per le modalità di attuazione dei commi 3, 4 e 5, si provvede con successivi provvedimenti del Ministero della salute.

Art. 9-undecies.

(Disposizioni in ambito sanitario dirette a favorire la tempestività dei pagamenti)

1. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestività dei pagamenti, nelle, more dell'espressione dell'Intesa, ai sensi delle norme vigenti, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, nonché del recepimento di tale ripartizione con delibera del CIPE, il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere su livello del finanziamento del Servizio sanitario a cui concorre lo Stato, è autorizzato a concedere anticipazioni:

a) alle regioni, relativamente al finanziamento destinato agli Istituti zooprofilattici sperimentali e al finanziamento destinato alla medicina penitenziaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) agli altri enti che hanno stabilmente accesso al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato e per i quali non sia già previsto uno specifico regime di

anticipazione, ovvero non siano stabiliti specifici adempimenti o atti preliminari ai fini del riconoscimento delle risorse.

L'anticipazione è erogata in misura non superiore all'80 per cento del valore stabilito nell'ultima ripartizione delle disponibilità finanziarie approvata in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestività dei pagamenti, nelle more dell'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartisce, ed assegna alle università le risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti, ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere anticipazioni alle Università, a valere sul livello del finanziamento di competenza dell'esercizio, in misura non superiore all'80 per cento del valore stabilito nell'ultimo riparto disponibile approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Nei confronti degli enti di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzati, in sede di conguaglio eventuali necessari recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi».

Tabella A

BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari'
BA0320	B.1.8.1) Prodotti alimentari
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari
BA1130	B.2.A.11.4) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario da privato
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi – Altri soggetti pubblici
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato – articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale – area sanitaria
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro – area sanitaria
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico – Altri soggetti pubblici della Regione
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione – R.C. Professionale
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione – Altri premi assicurativi
BA1730	B.2.B.1.12.8) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi – Altri soggetti pubblici
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato
BA1820	B.2.B.2.3.O) lavoro interinale – area non sanitaria
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro – area non sanitaria
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato

BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
BA1950	B.3.O) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi
BA1970	B.3.F) Altre ,manutenzioni e riparazioni
BA2000	B.4.A) Fitti passivi
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio – area sanitaria
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio – area non sanitaria
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing – area sanitaria
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing – area non sanitaria
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione

9.0.2000

Il Governo

1. Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente :

«Articolo 9-bis.

(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco)

Al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia italiana del farmaco, di seguito Agenzia, anche in relazione a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché di adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee, la dotazione organica dell'Agenzia è determinata nel numero di 630 unità.

Nel triennio 2016-2018, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Agenzia può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a qualunque titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia. Le procedure finalizzate alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in modo da garantire l'assunzione, negli anni 2016, 2017 e 2018, di non più di 80 unità per ciascun anno, e comunque nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1. L'Agenzia può prorogare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in 2.750.000 euro per il 2016, in 8.250.000 euro per il 2017, in 13.750.000 euro per il 2018 e in 16.500.000 a decorrere dal 2019, si provvede mediante incrementi delle tariffe e dei diritti di cui, rispettivamente, all' articolo 48, comma 8, lettera b), e comma 10-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e all'articolo 17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo quanto indicato nella tabella allegata alla presente legge. Tali incrementi sono integralmente devoluti al bilancio dell'Agenzia e non potranno superare annualmente la somma necessaria a coprire l'onere annuale derivante dall'assunzione del personale di cui al comma 2. A copertura dell'onere relativo a ciascun anno di riferimento, gli incrementi sono imputati, in misura pari al 64,57 per cento, alle tariffe di cui all'articolo 48, comma 8, lettera b), e comma 10-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e, in misura pari al 35,43 per cento, ai diritti di cui all'articolo 17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Il Ministro della salute, di concerto con l'Agenzia, assicura con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio dell'onere effettivo derivante dalle assunzioni di cui al comma 2 e delle maggiori entrate di cui al comma 3. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti positivi o negativi tra i suddetti oneri e le maggiori entrate, il Ministro della salute, su proposta dell'Agenzia, è autorizzato a rimodulare con proprio decreto gli incrementi delle tariffe e dei diritti di cui alla tabella richiamata al comma 3.

Al comma 12 dell'articolo 158 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Le tariffe vigenti alla data del 1o gennaio 2015 sono aggiornate con decreto del Ministro della salute, sentita l'Agenzia. Con lo stesso decreto sono individuate, in misura che tiene conto delle affinità tra le prestazioni rese, le tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate, nonché tariffe ridotte per le piccole e medie imprese, in analogia a quanto già previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di diritto annuale, applicabili alle variazioni delle AIC di carattere amministrativo ed a quelle connesse alla modifica del sito di produzione."

Il decreto del Ministro della salute di cui al comma 12 dell'articolo 158, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed è applicabile dal mese successivo.».

Allegato

Aumento % tariffe anno per anno	2016	2017	2018	A decorrere 2019
5% su informazione scientifica	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tariffe	9,1%	18,2%	18,2%	9,1%
Convegni e Congressi	9,1%	18,2%	18,2%	9,1%
Ispezioni	6,25%	12,5%	11,5%	4,7%
Diritto annuale	9,1%	18,2%	18,2%	9,1%
TOTALE*	3,9%	7,8%	8,5%	4,65%

11.2000

Il Governo

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«16-bis. All'articolo 33, comma 5 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il primo periodo è sostituito dal seguente: "il Commissario straordinario del Governo, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Regione interessata."»

11.0.1000

Il Governo

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«**Art. 11-bis.**

(Disposizioni in materia di economia legale)

Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, continuano ad applicarsi fino all'attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, nel termine stabilito dall'articolo 99, comma 2-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.».

15.1000

Il Governo

1. All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

al comma 3, le parole "nei limiti di 70 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti di 90 milioni di euro annui";

al comma 4, le parole "una somma non superiore a 70 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "una somma non superiore a 90 milioni di euro annui";

al comma 5, secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nella misura non utilizzata per la copertura di spese di personale dei centri per l'impiego".

16.1000

Il Governo

1. Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5:

1) le parole: "12 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "24 mesi":

2) le parole: ", di cui 400.000 per l'anno 2014 e 500.000 per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "annui";

b) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

"5-*ter*. Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe attraverso le modalità operative adottate nell'attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, è assicurato fino al 31 gennaio 2019, nel limite massimo di spesa pari a 100.000 euro lordi per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Dal 1° gennaio 2016, allo scopo altresì di consentire il rientro nella gestione ordinaria del sito, il Direttore generale di progetto e le competenze ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, confluiscono nella Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che assume la denominazione "Soprintendenza Pompei". Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono adottate le misure di carattere organizzativo necessarie all'attuazione del presente comma, nonché sono definite le modalità del progressivo trasferimento alla Soprintendenza Pompei delle funzioni e delle strutture di cui al precedente periodo."

c) al comma 6, in fine è aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dal 2016, nel limite massimo di 900 mila euro annui, si fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. "

16.2000

Il Governo

1. Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 52, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

al primo periodo, dopo le parole "d'intesa con" sono inserite le seguenti: "la Regione e";

b) al secondo periodo, dopo le parole "del Ministero" sono inserite le seguenti: ", la Regione".»

1.0.12 (testo 2)

COMAROLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

Anche per l'anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici, per le sole Regioni che nell'anno 2014 abbiano registrato indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal DPCM 22 settembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, non rilevano, nel saldo di competenza di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli impegni per investimenti diretti e per contributi in conto capitale.

1.0.14 (testo 2)

CARDINALI, GIANLUCA ROSSI, FORNARO, SCALIA, CONTE, PUPPATO, RICCHIUTI, CIRINNÀ, LO GIUDICE, PEZZOPANE, STEFANO ESPOSITO, VACCARI, GINETTI, DI GIORGI, VALDINOSI, PAGLIARI, ANGIONI, ALBANO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Predisposizione del bilancio di previsione annuale 2015)

Per il solo esercizio 2015, le Province e le Città metropolitane predispongono il bilancio per la sola annualità 2015

Per il solo esercizio 2015, le Province e le Città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo destinato.

Le province e le città metropolitane deliberano i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, adottato entro e non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le province e le città metropolitane applicano l'articolo 163 del citato decreto-legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015».

1.0.22 (testo 2)

COMAROLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di interesse comune fra più pubbliche Amministrazioni, la variazione a titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra Enti pubblici è operata in regime di esenzione fiscale».

4.5 (testo 2)

ALBANO

Al comma 2, sostituire le parole: «del 31 dicembre 2014» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente provvedimento» e dopo la parole: «distacco» aggiungere le seguenti: «o altri istituti comunque denominati».

4.18 (testo 2)

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni».

9.0.26 (testo 2)

BONFRISCO, MILO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 9-bis

(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)

L'articolo 63 della legge 21 novembre 2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 63. - (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli). – 1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. L'esenzione è subordinata alla certificazione rilasciata dall'ASI e per i motoveicoli anche dall'F.M.I., di cui al comma 3 che segue, stesso articolo. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automotoclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

- a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
- b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
- c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dall' F.M.I. mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso.

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 51,64 per gli autoveicoli ed in euro 25,82 per i motoveicoli.".

11.0.3 (testo 2)

RUTA

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16, dell'articolo 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e sue successive modifiche e integrazioni, si applicano anche alle Regioni che hanno effettuato un processo di riaccertamento straordinario dei residui prima dell'entrata in vigore delle norme previste al comma 538, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».